

COMODATO D'USO DIVISE DA GIOCO

Con il presente contratto,

P.G.S. San Rocco A.s.d APS via Privata Moroni, 5, 23100 - SONDRIO P.IVA: IT01081030148 C.F.: 93012660143 qui rappresentata dal suo Legale Rappresentante, Sig. Andrea Ioli nato il 17/09/1972 a Milano (MI) e residente in Via Della Posta 17, 23020 Torre di Santa Maria (SO) con Codice Fiscale LIONDR72P17F205T (di seguito *comodante*)

Nome e Cognome (Atleta)			
Nato il		a	
Residente a		In via	
CAP		C.F.	

di seguito comodatario – atleta

convengono quanto segue:

1. OGGETTO

Il *comodante* da in comodato d'uso al *comodatario*, che accetta, il seguente Kit di abbigliamento sportivo da gioco :

VOLLEY CALCIO

	DESCRIZIONE	TAGLIA	NUMERO	DATA CONSEGNA	DATA RICONSEGNA	CONDIZIONI
1	Maglia PGS San Rocco – Decathlon Club					
2	Pantaloncini PGS San Rocco – Decathlon Club					
3						
4						
5						
6						
7						

COMODATO D'USO DIVISE DA GIOCO

All'atto della sottoscrizione del presente contratto, il *comodatario* dichiara di avere visionato l'abbigliamento e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti oltre che dell'opportuna taglia.

2. OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il *comodatario* si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

3. DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO

Il comodato è stabilito a tempo determinato, ovvero sino al 31/05/2026.

Il *comodante* potrà recedere in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, a mezzo richiesta inviata al *comodatario* con comunicazioni private e/o posta elettronica.

Il *comodatario* si impegna a restituire il bene concesso in comodato nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso, come da Art. 1807 del Codice Civile.

4. DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si applicheranno le norme del Codice Civile.

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Sondrio (SO).

5. PENALI

Il comodatario si obbliga fin d'ora a pagare l'importo di **euro 50,00 per ciascuna divisa non riconsegnata**, a favore del comodante, qualora, al termine della stagione sportiva, non fosse in grado di restituire quanto indicato nel paragrafo "oggetto" o qualora, pur avendo restituito il tutto, il comodante lo ritenesse non integro.

Sondrio, li _____

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

(Firma del genitore in caso di minore)